

Club Alpino Italiano

Sezione di Gubbio

STATUTO



TITOLO I ASSOCIAZIONE

ART. 1 – Costituzione, denominazione e zona di attività

1. E' costituita dall'anno 1988, con sede in Gubbio, l'associazione denominata "Club Alpino Italiano – Sezione di Gubbio" (C.A.I. – Gubbio).
2. L'associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.), fa parte del Raggruppamento Regionale "Club Alpino Italiano Regione Umbria" e svolge attività nel territorio dei Comuni di Gubbio, Scheggia, Costacciaro, Sigillo e Fossato di Vico.
3. Essa uniforma il proprio ordinamento allo statuto ed al regolamento generale del C.A.I..
4. Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del C.A.I..

ART. 2 – Finalità

1. L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la tutela del loro ambiente naturale.
2. L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.
3. Per conseguire tali scopi l'associazione:
 - a) promuove la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente;
 - b) provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori, accompagnatori, esperti, istruttori ed altri, necessari allo svolgimento delle proprie attività;
 - c) promuove ogni iniziativa idonea alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - d) facilita la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri;
 - e) promuove la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie, carte tematiche, documenti fotografici e cinematografici;
 - f) assume ogni altra iniziativa atta al conseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 3 – Stemma

1. L'associazione ha per stemma quello del C.A.I.



ART. 4 – Sede

1. L'associazione ha sede in Gubbio.

ART. 5 – Anno sociale

1. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ART. 6 – Stato giuridico

1. La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

ART. 7 – Sottosezioni

1. La sezione può, con deliberazione del consiglio direttivo, sottoposta all'approvazione della Comitato direttivo regionale, costituire delle sottosezioni le quali devono osservare le disposizioni dello statuto del C.A.I., del regolamento generale e quelle del presente statuto.
2. La disciplina dei rapporti tra la sezione e la sottosezione e l'organizzazione della stessa saranno definiti in sede di costituzione di quest'ultima.

ART. 8 – Scioglimento della sezione

1. L'assemblea dei soci della sezione ne può deliberare lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il CDR delibera lo scioglimento della sezione nei casi previsti dal regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti.
2. In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del C.A.I..
3. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.
4. Lo scioglimento di una sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sue sottosezioni.



TITOLO II SOCI

ART. 9 – Categorie di soci

1. I soci dell'associazione sono:
 - a) benemeriti;
 - b) ordinari;
 - c) famigliari;
 - d) giovani.
2. Sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un notevole contributo.
3. Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.
4. Sono soci famigliari i componenti del nucleo famigliare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.
5. Sono soci giovani i minori di anni diciotto.
6. E' ammessa l'adesione al Club Alpino Italiano di cittadini stranieri.

Art. 10 – Iscrizione e trasferimento

1. Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al consiglio direttivo, redatta su apposito modulo e controfirmata da un socio presentatore iscritto all'associazione; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
2. L'adesione è rinnovata automaticamente per gli anni successivi con il pagamento alla sezione della quota associativa annuale prevista per la categoria.
3. Chi intende aderire o rinnovare l'adesione come socio famigliare deve autocertificare il nominativo del socio ordinario, iscritto alla stessa sezione, al quale è legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui coabita.
4. Il consiglio direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.
5. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso il quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 11 – Quote associative e tessera di riconoscimento

1. I soci sono tenuti a versare all'associazione:
 - a) la quota di ammissione;



- b) la quota associativa annuale;
 - c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali;
 - d) il contributo annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative.
2. I contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Il socio non in regola con i versamenti viene dichiarato moroso da parte del consiglio direttivo e non può partecipare alla vita dell'associazione né usufruire dei servizi sociali.

Art. 12 - Diritti e doveri del socio

1. Con l'adesione al Club Alpino Italiano il socio assume l'impegno di:
- a) operare per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - b) ottemperare alle norme dello statuto e del regolamento generale del CAI;
 - c) ottemperare alle norme del presente regolamento sezionale;
 - d) rispettare le disposizioni emanate dagli organi del CAI e da quelli della sezione;
 - e) di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del CAI e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
2. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e della sezione anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.
3. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale, ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.
4. I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e della sezione.
5. I soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto a:
- a) usufruire delle strutture del CAI;
 - b) usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club Alpino Italiano;
 - c) avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e sottosezioni e a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;
 - d) usufruire delle polizze assicurative, stipulate dal Club Alpino Italiano ricorrendone le condizioni contrattuali;
 - e) usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e della sezione, a norma dei rispettivi ordinamenti;
 - f) essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnico-culturali istituiti o organizzati dalla struttura centrale o dalla sezione, a norma dei rispettivi ordinamenti;



- g) ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza;
- h) fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia stato autorizzato dal CC, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell'ingegno.

ART. 13 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come socio benemerito o per morte del socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.
2. Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
3. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
4. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate.
5. L'inosservanza da parte del socio degli impegni assunti con l'adesione al Club Alpino Italiano è in ogni caso perseguibile nelle sedi, nonché in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti nello specifico regolamento disciplinare.



TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14 – Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente della sezione;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 15 – Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione ed è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.
2. Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
 - a) adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
 - b) elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione;
 - c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati;
 - d) approva l'operato del consiglio direttivo e i bilanci d'esercizio della sezione;
 - e) delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili;
 - f) delibera lo scioglimento della sezione;
 - g) delibera sulle modifiche da apportare allo statuto in unica lettura;
 - h) delibera su ogni altra questione contenuta nell'ordine del giorno che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
3. L'assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le assemblee straordinarie ogni qual volta il consiglio direttivo della sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del collegio dei revisori dei conti della sezione, oppure su richiesta motivata di un decimo dei soci maggiorenni della sezione.
4. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, esclusi i consiglieri. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un altro socio ed uno solo. La delega deve indicare la persona delegata, la data, l'assemblea per la quale è rilasciata ed essere sottoscritta dal delegante.



5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi anche un'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
6. Per lo svolgimento delle sedute e delle votazioni, l'assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento nell'assemblea.
7. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei voti per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Tuttavia:
 - a) le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi;
 - b) la deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto;
 - c) le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.
8. Il numero delle preferenze espresse nella scheda è pari al numero delle cariche sociali poste in votazione. Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile. Anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.
9. A parità di voti è eletto il socio più anziano di iscrizione al CAI.

ART. 16 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di gestione della sezione ed è composto da quattro consiglieri più il presidente della sezione.
2. Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
 - a) propone all'assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione;
 - b) redige, colleziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della sezione;
 - c) pone in atto le deliberazioni della assemblea dei soci;
 - d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'assemblea dei soci;
 - e) è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
 - f) cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
 - g) delibera la costituzione di nuove sottosezioni.
3. Il consiglio direttivo, nella prima seduta utile, elegge al suo interno:



- a) un vicepresidente, il quale sostituisce il presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento;
 - b) un tesoriere, il quale ha la responsabilità della custodia del patrimonio dell'associazione e ne tiene la contabilità.
4. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del presidente o quando ne facciano richiesta almeno due membri.
 5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tre membri.
 6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.
 7. Il consigliere che, per qualsiasi causa, viene a mancare durante il mandato, viene sostituito dal primo dei non eletti.
 8. Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a due riunioni consecutive del consiglio, è considerato dimissionario.

ART. 17 – Presidente

1. Il presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare, ha la firma sociale ed assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
 - a) convoca le sedute della assemblea dei soci;
 - b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
 - c) presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
 - d) pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo.
2. Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.
3. Il presidente ha la facoltà di nominare un socio maggiorenne con funzioni di segretario della sezione, avente i compiti di compilare i verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea e di curare le funzioni amministrative dell'associazione.

ART. 18 – Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti ed elegge al suo interno un presidente.



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Gubbio

2. Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione, ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'assemblea dei soci.
3. Il collegio dei revisori dei conti assiste alle sedute del consiglio direttivo della sezione.



TITOLO IV

AUTONOMIA PATRIMONIALE

ART. 19 – Patrimonio e bilancio

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) quote associative di spettanza della sezione;
 - b) contributi straordinari dei soci;
 - c) contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
 - d) contributi pubblici;
 - e) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
 - f) da qualsiasi altro tipo di entrata derivante da attività intraprese per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. I fondi liquidi dell'associazione devono essere depositati in un conto postale o presso un istituto di credito
3. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il bilancio, redatto dal consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato all'assemblea ordinaria dei soci.



TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 20 – Cariche sociali

1. Le cariche negli organi della sezione sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.
2. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club Alpino Italiano.
3. Gli eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
4. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta.
5. Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena libertà d'azione, di espressione e di voto, senza vincolo di mandato.
6. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento generale del C.A.I.

ART. 21 – Controversie

1. La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale o interregionale, il secondo a livello centrale; il collegio regionale dei probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il collegio nazionale dei probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

ART. 22 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo statuto ed il regolamento generale del C.A.I.
2. Il presente statuto, con deliberazione dell'assemblea dei soci, sarà coordinato con eventuali modifiche dello statuto e del regolamento generale del C.A.I.



SOMMARIO

TITOLO I ASSOCIAZIONE	1
ART. 1 – Costituzione, denominazione e zona di attività.....	1
ART. 2 – Finalità	1
ART. 3 – Stemma	1
ART. 4 – Sede	2
ART. 5 – Anno sociale.....	2
ART. 6 – Stato giuridico	2
ART. 7 – Sottosezioni	2
ART. 8 – Scioglimento della sezione	2
TITOLO II SOCI	3
ART. 9 – Categorie di soci	3
Art. 10 – Iscrizione e trasferimento	3
Art. 11 – Quote associative e tessera di riconoscimento.....	3
Art. 12 - Diritti e doveri del socio	4
ART. 13 – Perdita della qualifica di socio	5
TITOLO III ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE	6
ART. 14 – Organi dell’associazione	6
ART. 15 – Assemblea dei soci	6
ART. 16 – Consiglio direttivo	7
ART. 17 – Presidente.....	8
ART. 18 – Collegio dei revisori	8
TITOLO IV AUTONOMIA PATRIMONIALE	10
ART. 19 – Patrimonio e bilancio	10
TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.....	11
ART. 20 – Cariche sociali	11
ART. 21 – Controversie.....	11
ART. 22 – Disposizioni finali	11

Approvato dall’Assemblea Generale dei Soci a Gubbio il 6/10/2006

Testo coordinato con le modifiche richieste dal Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI nella seduta del 27/09/2008